ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

della deliberazione della Giunta provinciale n. 822 di data 20 maggio 2016

(testo coordinato con le modifiche apportate dalla deliberazione n. 1654 del 13 ottobre 2017)

Criteri e modalità di gestione e di utilizzo del fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio di cui all'articolo 72 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 – interventi di conservazione, sistemazione o ripristino del paesaggio rurale montano.

PREMESSA

Con l'articolo 72 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 è attivato nell'ambito del bilancio provinciale il "Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio" (Fondo del paesaggio) per promuovere il recupero, la valorizzazione e lo sviluppo degli insediamenti storici nonché per il recupero, la conservazione e la tutela del paesaggio.

A seguito dell'entrata in vigore della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, il Fondo continua, ai sensi dell'articolo 72, comma 2, della citata legge 15/2015 ad essere destinato al finanziamento di:

- a) progetti e interventi integrati, pubblici e privati, compresi eventuali interventi della Provincia individuati dalla Giunta provinciale con apposita deliberazione, anche in deroga alle disposizioni provinciali in materia di programmazione, e realizzati, se occorre, previa convenzione con i proprietari degli immobili, finalizzati a:
 - 1) recuperare il patrimonio edilizio pubblico, con priorità per quello di rilevanza storica e artistica o comunque situato in contesti di rilevante pregio paesaggistico-ambientale o espressivo dei valori culturali e identitari locali;
 - 2) recuperare il patrimonio edilizio privato che presenti i requisiti di cui al numero 1) o che sia comunque funzionale a un processo di sviluppo socio-economico della comunità interessata, di miglioramento dei livelli di vivibilità, di valorizzazione turistica e di rafforzamento o avvio di pertinenti attività commerciali, di servizio e artigianali;
 - 3) recuperare e sistemare strutture, manufatti ed elementi di accessibilità e arredo urbano collegati agli interventi previsti dai numeri 1) e 2);
- b) progetti e interventi, pubblici e privati, compresi eventuali interventi della Provincia individuati dalla Giunta provinciale con apposita deliberazione, finalizzati alla conservazione, alla sistemazione o al ripristino del paesaggio, sia a carattere puntuale che di area vasta, compreso il paesaggio rurale.

Il comma 3 dell'articolo 72 della l.p. n. 15 del 2015 disciplina in particolare gli interventi previsti al comma 2, lettera b), finalizzati alla conservazione, alla sistemazione o al ripristino del paesaggio, compreso quello rurale. Con tale disposizione si stabilisce che gli interventi sono realizzati, di norma, in base ad accordi stipulati con i privati; tali accordi possono anche riconoscere al privato il valore della biomassa eventualmente prelevata, secondo quanto stabilito dal suddetto

comma 3; quando non è possibile realizzare i medesimi progetti e interventi sulla base di accordi con i privati interessati, è possibile procedere all'occupazione temporanea prevista dall'articolo 26 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri 1993) a seguito dell'approvazione dei progetti, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità. Per l'occupazione temporanea, non è dovuta alcuna indennità, fatto salvo il riconoscimento del valore della biomassa eventualmente prelevata, nei casi e secondo i parametri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

Il rapporto tra agricoltura e paesaggio costituisce un tema strategico per garantire forme equilibrate di gestione del territorio trentino, come evidenziato dall'Osservatorio del paesaggio, istituito con deliberazione della Giunta provinciale n. 3127 del 30 dicembre 2010, nel documento approvato nel relativo forum del 27 novembre 2014, recante le "Dieci azioni per il paesaggio rurale del Trentino".

Gli interventi attivati a valere sul presente Fondo del paesaggio si dovranno coordinare con quelli già previsti dagli altri possibili strumenti finanziari, al fine di garantire una migliore efficienza di sistema. Va segnalato che attualmente l'altro fondamentale strumento di finanziamento per le attività che riguardano il territorio agro-silvo-pastorale, strettamente collegato alle tematiche del paesaggio, è il Piano di Sviluppo Rurale (PSR). Tale verifica è garantita in sede di coordinamento delle strutture provinciali di merito, coinvolte nelle diverse fasi di progettazione ed esecuzione degli interventi.

Interventi finalizzati alla conservazione, alla sistemazione o al ripristino del paesaggio rurale montano (lettera b del comma 2 e comma 3 dell'articolo 72 della l.p. 15/2015)

1. Criteri generali d'indirizzo per la progettazione e l'attuazione degli interventi

I documenti programmatori approvati dal forum dell'Osservatorio del paesaggio il 27 novembre 2014 sottolineano come il rapporto tra agricoltura e paesaggio costituisca un tema strategico per garantire forme equilibrate di gestione del territorio provinciale.

L'esito del lavoro dell'Osservatorio, tradotto nelle "Dieci azioni per il paesaggio rurale del Trentino", rappresenta la sintesi degli approfondimenti sul tema "agricoltura e paesaggio".

Tra gli argomenti affrontati dall'Osservatorio emerge in particolare quello dell'abbandono di vaste porzioni di territorio agricolo e della semplificazione del paesaggio legata alla progressiva perdita di molteplicità colturale. L'abbandono degli spazi rurali e l'avanzamento del bosco costituiscono una criticità, localmente anche di rilievo, dal punto di vista paesaggistico, portando a una riduzione della complessità figurativa, colturale e identitaria del territorio provinciale.

Tenuto conto degli obiettivi del Fondo del paesaggio e della pluralità degli interessi coinvolti si individuano di seguito i criteri e le modalità per la definizione degli interventi finalizzati in generale alla conservazione, alla sistemazione o al ripristino del paesaggio rurale montano.

1.1 – Tutelare il suolo agrario, contemperando le esigenze paesaggistico-ambientali con quelle di connettività ecologica e forestale

A differenza dei suoli rimboschiti, potenzialmente restituibili all'uso agricolo, i suoli urbanizzati sono sottratti in modo definitivo all'attività di coltivazione. Un principio di rigorosa tutela del suolo agrario, finalizzato a limitarne l'abbandono o gli usi diversi, potrà garantire un futuro al settore dell'agricoltura e un equilibrato e ordinato assetto paesaggistico.

Va considerato che l'abbandono dell'attività agricola e pascoliva e la conseguente espansione del bosco, nei territori di media e alta quota, determinano da tempo dinamiche incisive di trasformazione del paesaggio trentino. Il fenomeno è particolarmente rilevante e richiede l'elaborazione di strategie generali e di un'attenta analisi del territorio tale da consentire un'azione mirata di gestione dell'espansione del bosco, senza per questo pregiudicare i contesti boschivi caratterizzati da elevato pregio naturalistico e protettivo. Al contrario, le superfici boscate di neoformazione possono, in determinati casi, attraverso un intervento pianificato di recupero delle forme colturali agricole originarie, contribuire una tantum anche alla produzione di combustibili legnosi. Inoltre, con riferimento alle fasce boscate riparie, non va dimenticato che la gestione di questi ambiti costituisce una priorità, per il ruolo svolto nei confronti della qualità delle acque, per gli aspetti idraulici e per i fini della connettività ecologica.

Le valutazioni e gli interventi paesaggistici si inseriscono pertanto in un contesto di doveroso contemperamento tra i molteplici interessi coinvolti, affinché venga garantito, nel complesso, un rapporto equilibrato ed armonioso tra le aree rurali e le aree boscate e tra queste e le aree aperte o le restanti aree limitrofe aventi altre destinazioni d'uso del suolo.

1.2 - Garantire la sicurezza del territorio

Al fine di assicurare il presidio e la sicurezza del territorio, si dovrà garantire il mantenimento dei boschi che svolgono una funzione di protezione diretta dalla caduta di massi o valanghe su abitati o altri usi del suolo sensibili. Il PUP riconosce il valore protettivo del bosco, considerando tale funzione tra gli elementi che determinano l'individuazione dei boschi di pregio.

Inoltre, vanno salvaguardate quelle coperture forestali che, in determinati bacini, assumono una valenza specifica ai fini della regimazione idrogeologica e di protezione dei suoli, riconosciuta e garantita dalla l.p. n. 11 del 2007 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette).

1.3 - Agire nella prospettiva della conservazione della natura e della biodiversità

Una delle questioni ambientali di rilievo sul territorio provinciale è la continua erosione e la perdita di habitat seminaturali erbacei di mezza montagna e - più lentamente - delle praterie altimontane/subalpine in seguito all'abbandono delle attività tradizionali. Anche l'assetto faunistico è condizionato da tale processo con la riduzione – se non scomparsa – di specie collegate agli ambienti aperti sia montani che d'alta quota e invece l'aumento statistico delle specie collegate agli ambienti forestali.

Interventi di ripristino di aree aperte prative e pascolive mediante la trasformazione di aree boscate di nuova formazione, se correttamente realizzati e gestiti, possono dare un importante contributo alla conservazione della natura e alla biodiversità.

Analogamente, la manutenzione delle aree spondali e la gestione e valorizzazione dei boschi ripariali può contribuire a un generale incremento della biodiversità, al recupero di spazi aperti e al miglioramento della funzionalità idraulica.

1.4 – Assicurare interventi concentrati e significativi in ambiti caratterizzati da grande pregio paesaggistico

A differenza degli altri strumenti di intervento diretti a soddisfare, in via prevalente, esigenze locali di singoli beneficiari e che, di conseguenza, risultano diffusi sul territorio e vanno ad interessare superficie relativamente contenute, con il fondo del paesaggio, attraverso questo progetto, si vogliono favorire pochi interventi, che interessano una pluralità di proprietà, pubbliche e private, particolarmente significativi sia per quanto attiene le superfici interessate, sia per la loro collocazione in contesti paesaggistici di pregio e di facile percezione, fruizione e coltivazione.

2. Individuazione delle tipologie di intervento

Il bosco e le superfici agricole assumono un ruolo primario nel disegno delle diverse valli trentine, profondamente definite nei secoli passati dall'azione modificatrice dell'uomo - attraverso i campi, gli abitati, i boschi per il legnatico - con le modalità proprie di una società contadina. La coltivazione del bosco, la modellazione delle piane e dei versanti agricoli, l'articolazione dei pascoli in quota sono tutti elementi che connotano il paesaggio vallivo laddove l'uomo ne ha assicurato il coerente equilibrio, sia impiegando in modo sapiente le colture, sia frenando le pressioni urbanizzative o al contrario i fenomeni di abbandono.

Per la sua estensione territoriale, che incide sulla stabilità ma anche sulla forma del territorio e assume una valenza identitaria in quanto sfondo dei versanti montani, l'evoluzione del bosco ha una decisa incidenza sul paesaggio. Tale dinamica va dunque governata, in particolare laddove il bosco satura aree a pascolo o agricolo-prative, modificando il quadro paesaggistico e la varietà colturale legate alla successione altimetrica e alle pratiche agricole tradizionali.

Proprio in relazione a questi elementi morfologici e paesaggistici, in riferimento agli obiettivi di conservazione, sistemazione e ripristino del paesaggio rurale montano, si individuano le seguenti prioritarie tipologie di intervento:

- **2.1:** <u>interventi negli **ambiti montani**</u>, segnati da pratiche agricole e zootecniche consolidate, oggetto di abbandono con fenomeni di avanzamento del bosco e perdita di valori colturali, paesaggistici e di biodiversità, che potranno riguardare aree boscate di nuova formazione dell'orizzonte montano di versante e fondovalle, al fine di ripristinare, in particolare, praterie montane da fieno mediante la trasformazione di coltura a scopo agrario;
- **2.2:** <u>interventi di particolare rilevanza paesaggistica</u>, dove le pratiche agricole consolidate hanno segnato la morfologia ad esempio con terrazzamenti e muri a secco e i fenomeni di abbandono hanno determinato perdita di valori paesaggistici e identitari, al fine di progettare e realizzare interventi di recupero del paesaggio e delle attività colturali;
- **2.3:** <u>interventi negli **ambiti fluviali**</u>, oggetto di riduzione dei valori ecosistemici, al fine di realizzare interventi di mantenimento degli assetti di biodiversità specifica e di gestione dei boschi ripariali, anche per la conservazione delle praterie naturali e delle formazioni erbacee di particolare interesse naturalistico e ambientale e per il controllo delle specie alloctone invasive.

Relativamente agli interventi di cui ai sopra citati punti 2.1: interventi negli ambiti montani, e 2.2: interventi di particolare rilevanza paesaggistica, si chiarisce che vengono ammessi il reinserimento o la pratica di coltivazioni tradizionali, che non prevedano l'installazione di strutture fisse e che non si sviluppano eccessivamente in altezza, come:

cereali (frumento, orzo, sorgo, miglio, avena, segale, grano saraceno, farro...), bietola e soia, e alla coltivazione di ortaggi come le brassicaceae (patate, cavoli, verze, cavoletti, rape, rapanelli, rucola...), come le liliaceae (asparagi, aglio, cipolle, porri, scalogno, erba cipollina....), insalate e carote. Non è ammessa la coltivazione di colture che si sviluppano oltremodo in altezza come ad esempio il mais.

Nelle aree già censite catastalmente e storicamente come vigneti e frutteti è inoltre ammessa la reintroduzione delle medesime colture, purché la coltivazione delle stesse sia realizzata con impianti non specializzati e caratterizzati da:

- coltivazione a pergola semplice trentina;
- utilizzo di pali tutori di testata, intermedi e cantinelle in legno (ad esempio castagno o robinia):
- eventuale presenza di terrazzamenti dove il ripristino della coltivazione comporti la ricostruzione dei muretti esclusivamente con sassi recuperati in loco, o, nel caso debbano essere integrati, della stessa tipologia;
- il mantenimento di elementi eventualmente presenti quali le scalette inserite nei muri, per il passaggio pedonale da un terrazzo all'altro.

Per la coltivazione dei vigneti e dei frutteti è espressamente richiesta la presentazione di progetti che entrano nel dettaglio della sistemazione morfologica del lotto, con evidenziazione dei muri eventualmente da mantenere o ripristinare, dell'altezza degli stessi, della viabilità di servizio prevista e la concessione del contributo sarà subordinata alla corretta realizzazione delle opere previste.

Fatte salve le specificazioni sulle colture tradizionali, rispetto alle predette tipologie d'intervento le superfici interessate devono assicurare una congrua estensione, tale da risultare efficacemente significativa sotto il profilo paesaggistico ed identitario del territorio.

La Giunta provinciale con propria deliberazione, in coerenza con gli indirizzi e i criteri del presente provvedimento, fissa una stima del presumibile fabbisogno finanziario, individua la quota del fondo da destinare agli interventi sopra indicati e, infine, individua i soggetti incaricati della progettazione ed esecuzione per ciascun intervento.

La Giunta provinciale assicura il coinvolgimento delle amministrazioni locali o degli altri enti interessati al governo del territorio; la Giunta tiene altresì conto delle eventuali segnalazioni di aree rispondenti ai criteri di questa deliberazione, inviate dalle amministrazioni locali o da altri enti interessati al governo di quel territorio per il quale effettuano la segnalazione.

Il comma 5 dell'articolo 72 della l.p. n. 15 del 2015, dispone che, nel caso di avvalimento degli enti locali, la Giunta provinciale approva con deliberazione i progetti preliminari o le valutazioni di fattibilità degli interventi, anche integrati, e individua delle somme previste per l'attuazione dei progetti e interventi. Con la medesima deliberazione possono essere stabilite modalità e criteri per la concessione ed erogazione delle agevolazioni da parte degli enti locali ai soggetti che partecipano alla realizzazione dei progetti e interventi in questione.

Il comma 6 dell'articolo 72 della l.p. n. 15 del 2015 dispone che, nei casi diversi dall'avvalimento degli enti locali, all'approvazione dei progetti preliminari o delle valutazioni di fattibilità degli interventi, anche integrati, e alla prenotazione delle somme previste per l'attuazione dei progetti e degli interventi provvede la struttura provinciale che attua gli interventi.

3. Progettazione ed esecuzione degli interventi

Alla progettazione ed esecuzione degli interventi negli ambiti montani e di particolare rilevanza paesaggistica, di cui ai precedenti punti 2.1. e 2.2, la Provincia provvede mediante le proprie strutture competenti in materia oppure avvalendosi delle Comunità e dei Comuni. Per la progettazione ed esecuzione degli interventi di ambito fluviale, di cui al precedente punto 2.3., la Provincia provvede solo mediante le proprie strutture competenti in materia. Per gli interventi realizzati con il Fondo del paesaggio la Provincia o gli enti in avvalimento possono procedere mediante incarichi, secondo le norme in materia di lavori pubblici.

La progettazione, di norma, assicura, anche in forma sintetica o tabellare, in relazione alla complessità e rilevanza dell'intervento:

- analisi e definizione degli elementi fisici, vegetazionali e antropici che caratterizzano l'intervento proposto in riferimento al paesaggio da recuperare;
- analisi della eventuale quantità di biomassa da prelevare, stabilendo i parametri per il riconoscimento del valore della stessa, al netto dei costi dell'utilizzazione, nonché analisi della sostenibilità ambientale dei previsti prelievi di biomassa a seguito degli interventi;
- individuazione dei proprietari e acquisizione, anche attraverso i comuni interessati, degli atti di assenso da parte dei medesimi e dell'impegno al mantenimento delle aree recuperate per un periodo minimo di dieci anni;
- predisposizione di relazioni e di quant'altro necessario per l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- quantificazione dei costi e individuazione dei documenti amministrativi per l'affido dei lavori.

Ciascun progetto definitivo è approvato con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente, acquisito ogni atto di assenso in sede di conferenza di servizi, anche in ordine alla coerenza dell'intervento con quanto disposto dall'articolo 72 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e dalla presente deliberazione.

Ai sensi dell'articolo 72 della legge urbanistica provinciale la Giunta provinciale riconosce, laddove necessario, la natura di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei progetti approvati.

4. Strutture di riferimento

Alla valutazione dei progetti e al coordinamento delle diverse fasi di progettazione ed esecuzione degli interventi, provvede la struttura provinciale competente in materia di:

- urbanistica e tutela del paesaggio, con funzioni di coordinamento generale,
- agricoltura,
- sviluppo sostenibile e aree protette,
- foreste e fauna.
- bacini montani.